

STATUTO

**CITY SERVICES SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA EMILIA 323/D

Numero REA: PI - 112526

Codice fiscale: 01282800505

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" Repertorio 39639/10141

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
"CITY SERVICES Società Cooperativa sociale Onlus"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

È costituita la Società cooperativa denominata **"City Services Società Cooperativa Sociale Onlus"**.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Pisa e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel. Presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n.391, dove, per persone svantaggiate, si intendono quelle indicate all'articolo 4, comma 1, della predetta Legge 8 novembre 1991 n.391.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'art. 45 della Costituzione Repubblicana e dell'art. 2511 del codice civile.

La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestione in forma associativa dell'impresa per la quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega

Nazionale delle Cooperative e Mutue; ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società, con riferimento allo scopo sociale, nonché ai requisiti ed agli interessi dei soci, potrà svolgere ogni attività in qualsiasi settore - agricolo, industriale, commerciale, o di servizi - finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ed in particolare le seguenti attività:

A) ATTIVITA' DI RECAPITO, NOTIFICA, ED AFFINI:

- presa e consegna recapiti "in loco";
- servizio recapiti per enti pubblici, privati, e pubbliche amministrazioni, di tutta la corrispondenza commerciale, depliant, e volantini pubblicitari, circolari, e stampati;
- accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenza epistolare;
- recapito con mezzi propri per conto di banche, ditte, istituti, ed enti in genere, e loro agenzie e succursali, delle proprie corrispondenze entro i confini dei comuni nei quali risiedono;
- recapito della corrispondenza ordinaria e raccomandata per espresso;
- servizi postali in concessione;
- postalizzazione per conto di terzi;
- notifica di atti amministrativi, ingiunzioni, e cartelle esattoriali;
- esercizio di casellari aperti o chiusi, per la distribuzione della corrispondenza;
- trasporto di plichi, pacchi, e colli, di peso fino a 20 (venti) chilogrammi;
- etichettatura automatica da tabulato o "file" di stampa;
- piegatura, imbustamento, e trattamento moduli cartacei di qualsiasi tipo;
- archiviazione ed indicizzazione informatica di documenti cartacei;
- archiviazione di documenti su supporto ottico;
- impianto e gestione di schedari privati, di indirizzi commerciali, di stampa lettere personalizzate, e di circolari.

B) ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RECUPERO CREDITI:

- la gestione ed il recupero di crediti di qualsivoglia natura ed entità, con la facoltà di porre in essere tutte le attività strumentali e connesse, incluse la gestione di procedure relative al recupero crediti in via stragiudiziale o transattiva, anche in qualità di conciliatore od amichevole compositore, la promozione di giudizi, la nomina di difensori, la gestione di servizi di sportello al pubblico.

C) ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEGLI ARREDI URBANI:

- la progettazione, la realizzazione, la sistemazione, la pulizia, e la manutenzione, di aree verdi, attrezzate e non, di arredi urbani, di parchi, di giardini, di orti botanici, di strade, di impianti sportivi, di aree di rispetto naturalistico, eccetera, sia pubblici che privati, nonché l'attività di scavo e di movimentazione terra;
- la cura di parchi naturali, tecnologici ed ambientali, nonché di riserve di particolare interesse naturalistico, compresa la realizzazione di interventi boschivi;
- la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica;
- l'erogazione di servizi di sistemazione e di manutenzione agraria, idraulica e forestale, di bonifica e di miglioramento fondiario e di prevenzione degli incendi boschivi, nonché l'acquisto e la gestione di immobili e/o strutture per il recupero, il ricovero, e la produzione di fauna e di flora;
- la gestione di centri di raccolta e di custodia per animali;
- lo studio, la ricerca e lo sviluppo di progetti nell'ambito dell'agricoltura sociale, anche in collaborazione con l'Università, le aziende agricole, gli enti pubblici preposti, ed altri soggetti, sia pubblici che privati;

- la realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeologico, artigianale, agrituristico, commerciale, eccetera;
- la promozione, la progettazione, e la gestione, anche mediante convenzione con enti pubblici e privati, di servizi globali per la prevenzione e la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, delle aree di verde pubblico o privato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parchi, giardini, aree sportive, frutteti, vivai, giardini botanici, aree archeologiche, eccetera;
- la produzione, la trasformazione, la conservazione, e la commercializzazione, di fiori, di piante, di prodotti di erboristeria, agricoli e zootecnici, realizzati dalla cooperativa o da terze aziende.

D) ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI, ARTISTICHE E PER IL TEMPO LIBERO:

- la gestione e la manutenzione di strutture turistiche e ricreative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, case-vacanza, villaggi turistici, campeggi, ostelli della gioventù, agriturismo, alberghi, bed & breakfast e qualsiasi altra tipologia di struttura di accoglienza;
- la gestione di stabilimenti balneari, la manutenzione di spiagge per conto di enti pubblici e privati, e la fornitura di servizi vari ai bagnanti;
- la gestione di bar, tavole calde, pizzerie, ristoranti, self-services, sale da ballo, eccetera;
- la produzione, la commercializzazione, e la gestione, di punti vendita di prodotti gastronomici, di pasticceria, di bevande, e, più in generale, di prodotti ed alimenti tipici, naturali, biologici, e fitoterapici;
- la somministrazione di prestazioni d'opera specializzate (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di cuoco, di cameriere, di addetto ai piani, di manutentore, di "receptionist", di hostess, di guida turistica, di interprete, eccetera) presso impianti e strutture turistiche e congressuali;
- l'organizzazione di gite e di visite finalizzate alla conoscenza ed alla diffusione del patrimonio artistico ed ambientale, l'erogazione di servizi di guida turistica e di accompagnamento, anche nell'ambito scolastico, nonché la gestione e la vendita, anche "on line", di oggettistica, di prodotti tipici, e di souvenirs;
- la promozione di attività sportive, ricreative, ricettive, e turistiche, anche attraverso la gestione di impianti polivalenti, di centri di agriturismo ed alberghieri mediante l'organizzazione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni, eccetera;
- la progettazione, la promozione, l'organizzazione, e la gestione, di eventi e di manifestazioni a carattere storico, culturale, turistico, e musicale, nonché qualsiasi attività teatrale e dello spettacolo in genere;
- la manutenzione, la sorveglianza, e la custodia di qualsiasi tipo, di beni immobili, di aree o di strutture sia pubbliche che private, anche di interesse artistico, culturale, ambientale, e simili (musei, biblioteche, archivi, poli fieristici e congressuali, eccetera), ivi compresi i servizi di controllo accessi, di portierato, di guardiania non armata, e di "reception".

E) ALTRE ATTIVITA' DIVERSE:

- servizi di facchinaggio, di trasloco, di affissione, di volantinaggio, di confezionamento pacchi, di magazzinaggio, di montaggio e smontaggio di strutture mobili, di movimentazione e di trasporto di beni e persone per conto proprio o di terzi;
- servizi di lettura e di monitoraggio dei contatori delle utenze domestiche di acqua,

gas ed energia elettrica;

- servizi di censimento, di inserimento dati informatici, e di elaborazione statistica di dati di interesse pubblico e privato;

- servizi di legatoria, stampa, ed editoria, di gestione e raccolta pubblicitaria, di realizzazione ed installazione di cartellistica e di strutture pubblicitarie temporanee e permanenti, nonché di commercializzazione di oggettistica pubblicitaria in genere;

- servizi di "front e back office", inclusi quelli nel settore sanitario e sociale, di gestione di "call center", di "contact center", di centri medici e/o ambulatoriali, di plessi sanitari e di centri unici di prenotazione (CUP), nonché le attività connesse alla distribuzione di prodotti farmaceutici e sanitari nelle predette strutture;

- organizzazione e gestione di corsi ed attività finalizzate al benessere psico-fisico;

- servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli immobili, e delle aree cimiteriali, nonché qualsiasi altro servizio inerente la gestione di cimiteri, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di custodia, portineria e ricevimento delle salme, servizi di trasporto e di trattamento delle salme, servizi di gestione delle lampade votive, eccetera;

- servizi di assistenza, di recupero e di reinserimento sociale, anche domiciliare, di persone anziane, degenti, disabili, ed emarginate in genere, servizi di barellaggio, nonché qualsiasi servizio accessorio e complementare a tali attività, anche se svolte da altri;

- servizi generali presso asili ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bidellaggio, accoglienza, sorveglianza, accompagnamento in scuolabus, trasporto alunni, eccetera;

- servizi di biglietteria e di vigilanza;

- ogni altro servizio in qualsiasi modo connesso o collegato con i servizi di cui ai punti precedenti.

La Società Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

La Società cooperativa, a titolo esemplificativo, potrà:

- partecipare ad enti ed organismi economici, cooperativi, consortili ed associativi al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- promuovere la costituzione di società di capitali con partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo, nonché acquisire partecipazioni anche maggioritarie e/o di controllo in società di capitali, salvo comunque lo scopo mutualistico;
- accettare donazioni e lasciti;
- usufruire di tutti i finanziamenti e contributi messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da tutti gli enti locali, nonché quelli disposti da organismi pubblici e privati;
- partecipare alle diverse forme di selezione pubblica previste dalla legge per l'affidamento di servizi e compiere tutte le operazioni per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la

- cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- acquistare o assumere in affitto locali, attrezzi, apparecchiature, macchine ed ogni altra cosa utile e necessaria per un migliore perseguimento delle azioni relative allo scopo sociale;
- stipulare convenzioni e/o assumere personale, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;
- svolgere attività anche con terzi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile così come può stipulare contratti di rete nel rispetto della normativa vigente.

Tutto quanto sopra, entro i limiti posti dalle norme inderogabili di legge.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

L'Organo Amministrativo può deliberare che possono essere soci anche coloro che, pur esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività non effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori: coloro che per la loro capacità effettiva di lavoro, la loro attitudine e la loro specializzazione possono partecipare direttamente alle attività della Cooperativa e possono prestare la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci lavoratori svantaggiati: persone identificate dalla Legge 381/1991 che contribuiscono allo svolgimento di attività diverse nei settori agricolo, industriale, commerciale e dei servizi;
- c) soci volontari: coloro che, iscritti in apposita sezione del libro soci, prestano gratuitamente la propria attività lavorativa, in conformità alle disposizioni legislative vigenti ed al regolamento interno, a favore della Cooperativa esclusivamente per fini di solidarietà; il numero dei soci volontari non può essere superiore alla metà del numero complessivo degli altri soci;
- d) soci speciali: soci cooperatori inseriti in una categoria speciale in ragione della loro formazione professionale e del loro inserimento nell'impresa;
- e) soci finanziatori: coloro che detengono gli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c.; rientrano in questa categoria anche i soci sovventori di cui agli artt. 4-5-6 della Legge 59/1992.

Per quanto attiene ai soci lavoratori, ai sensi di legge il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali; dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalle normative, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore. Di conseguenza, con l'apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, la cooperativa definisce e disciplina la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, nel rispetto della vigente normativa sulla posizione del socio lavoratore.

Possono essere ammesse quali soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o che siano soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, nei limiti dell'art. 11 legge 381/1991.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. In difetto di indicazione da parte del socio, il domicilio si intende eletto presso la sede sociale.

Art. 6 (Soci speciali)

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con

le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere superiore al 50% di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie, convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione ed inserimento, nei casi previsti dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione ed inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione..

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19;

- della tassa di ammissione, se e nella misura stabilita dall'organo amministrativo;

- dell'eventuale sovrapprezzo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) nel caso di soci lavoratori, a partecipare all'attività dell'impresa sociale mettendo a disposizione le proprie capacità professionali e conferendo il proprio lavoro, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo, o dell'assemblea in caso di amministratore unico, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di

morte.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno trenta giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte e dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- e) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- h) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo, oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o

- giustificato motivo soggettivo;
- k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
 - l) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.
- Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.
- L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutati ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art., 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art 15 (Termini di decadenza e limitazioni al rimborso)

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva legale.

TITOLO V STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 (Strumenti Finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad

investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV RISTORNI

Articolo 17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 100 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite, delle quote sottoscritte.
Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)

Le quote potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) - almeno 50% all'atto della sottoscrizione;
- b) - il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel termine massimo di anni uno.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art.20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) ed f) dell'art. 18.

In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera e).

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

I soci decidono in assemblea sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate, alla competenza dell'assemblea dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove obbligatorio per legge o l'assemblea lo ritenga opportuno;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.



Art. 22 (Modalità di convocazione)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.



Art 23 (Costituzione e quorum, deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La Cooperativa può essere amministrata alternativamente da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto esclusivamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nei libri delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora delle riunioni, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la preposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed, esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in

cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180, giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il qual può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori, e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 28 (Organo di controllo)

La Cooperativa nomina, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2477 Cod. civ., un organo di controllo che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. In quest'ultimo caso l'Assemblea dei soci nomina anche il Presidente.

La Cooperativa può, alternativamente, nominare un Revisore legale dei conti.

L'organo di controllo avrà le competenze ed i poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni, in quanto compatibile con il dettato di cui al citato articolo 2477 codice civile.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del suo mandato. I membri dell'organo di controllo sono sempre rieleggibili.

Art. 29 Le riunioni del Collegio Sindacale potranno tenersi mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere

identificati, che sia loro consentito di partecipare all'attività del Collegio, e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi i suddetti presupposti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui esso è stato convocato.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Cooperativa decida di avvalersi per la revisione legale dei conti di un Revisore o di una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

Art. 30 I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 31 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci ovvero fra i soci e la cooperativa, comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto e quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da e/o contro i soci e da e/o contro la società, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Pisa, nonché delle vigenti disposizioni in materia, le cui spese saranno sostenute pro capite in ragione delle parti interessate.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista dalla presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Pisa che provvederà alla nomina di un arbitro.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003,

Handwritten signature and initials in the right margin, likely belonging to a representative of the company.

n.5.

TITOLO VII
SCIoglimento – LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 32 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 33 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 34 (Clausole mutualistiche)

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 18, 20, 31 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3° DEL DPR N.445/2000.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE, AI SENSI DEL DECRETO 22.2.2007 MEDIANTE M.U.I.